



COMUNE DI CODEVILLA

PROVINCIA DI PV

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.36

OGGETTO: Approvazione dei criteri per l'agevolazione TARI 2021 legate all'emergenza Covid-19.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventisette** del mese di **luglio** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Dapiaggi Marco Pietro - Presidente	Sì
2. Alini Ivano - Consigliere	Sì
3. Amato Laura - Consigliere	Sì
4. Cristiani Stefano - Consigliere	Sì
5. Feltri Marco - Consigliere	Sì
6. Massone Riccardo - Consigliere	Sì
7. Scanavino Edoardo - Consigliere	Sì
8. Vacchi Sara - Consigliere	Giust.
9. Genola Filippo - Consigliere	Sì
10. Feltri Pierluigi - Consigliere	Giust.
11. Scabini Alice - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Partecipano alla seduta gli assessori esterni Cristiani Giovanni e Tamburelli Ombretta.

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Genco Dott. Giovanni** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. **Dapiaggi Marco Pietro** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Approvazione dei criteri per l'agevolazione TARI 2021 legate all'emergenza Covid-19.

Illustra la presente pratica il Sindaco dicendo che abbiamo ricevuto un contributo di € 23.500,00 per le attività che hanno chiuso per motivazioni inerenti il COVID e noi ci apprestiamo a dare un contributo a queste attività a copertura della quota tari inerente il periodo di chiusura. Se residueranno dei fondi daremo un contributo anche alle famiglie sulla base del reddito ISEE. Precisiamo che non è una riduzione della TARI che deve essere pagata integralmente ma un contributo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Consiglio dei Ministri con deliberazione 31 gennaio 2020 pubblicata nella GURI n. 26 del 1.2.2020, a seguito del riconoscimento da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'epidemia da COVID-19 come emergenza di sanità pubblica internazionale (oggi riconosciuta come pandemia), ha dichiarato fino al 31 luglio 2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato che la situazione emergenziale in cui si è venuto a trovare il Paese, a causa della diffusione del Coronavirus (COVID-19), ha determinato una soglia di attenzione progressivamente sempre più alta a cui hanno corrisposto l'introduzione di norme sempre più restrittive alla circolazione delle persone e allo svolgimento delle attività commerciali e produttive volte a contenere il più possibile l'epidemia e quindi gli effetti della malattia;

Preso atto, in particolare, dei seguenti interventi normativi diretti sia ad un contenimento della diffusione dell'epidemia da Coronavirus che alla introduzione di misure di sostegno alle famiglie ed alle imprese in questo periodo di emergenza e di grave crisi dell'economia interna e mondiale:

Visti

- Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, ad oggetto: "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito, con modificazioni, in Legge 5 marzo 2020, n. 13;
- Legge 5 marzo 2020, n. 13, ad oggetto: "*Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, ad oggetto: "*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- Decreto Legge 8 marzo 2020, n. 11, ad oggetto: "*Misure Straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*";
- Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14, ad oggetto: "*Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19*";
- Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, ad oggetto: "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, con Legge 27/2020*";

- Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, ad oggetto: *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, ad oggetto: *"Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"*;
- Delibera del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2020, ad oggetto: *"Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"*;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, ad oggetto: *"Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, ad oggetto: *"Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, ad oggetto: *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, ad oggetto: *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, ad oggetto: *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, ad oggetto: *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, ad oggetto: *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, ad oggetto: *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, ad oggetto: *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;

oltre ad altri Decreti Ministeriali ed Ordinanze emanate dal Presidente della Regione Lombardia;

Preso atto che il suddetto quadro normativo, al fine di contrastare la diffusione dell'epidemia, ha introdotto misure sempre più restrittive non solo alla libera circolazione delle persone,

prevedendo il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ma anche introducendo tutta una serie di misure di sospensione dello svolgimento delle attività commerciali e di impresa che stanno determinando pesanti effetti negativi sul tessuto socio-economico nazionale in quanto impattanti sull'intero ciclo economico con pesanti ripercussioni sulle famiglie e sull'intero sistema produttivo;

Preso atto, altresì, che con le norme sopra richiamate il Governo è intervenuto a sostegno di famiglie e imprese con misure di supporto al reddito, alla liquidità, agli investimenti, introducendo anche la sospensione dei termini relativi alle attività degli uffici tributari e quelli di pagamento delle cartelle esattoriali e delle ingiunzioni fiscali, senza tuttavia modificare la disciplina locale sui termini di pagamento di imposte, tariffe, canoni e sulla validità di alcuni provvedimenti autorizzativi o concessori rilasciati dagli Enti Locali;

Richiamati, in particolare, i seguenti articoli del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18:

- l'art. 67 (*Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori*), comma 1, il quale dispone che *"Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il medesimo periodo, è altresì sospeso il termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono inoltre sospesi i termini di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, i termini di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"*;
- l'art. 68 (*Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione*) il quale al comma 1 dispone che *"Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.... "omissis".... Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159" ed al Comma 2 recita: "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160"*;

Rilevato che i suddetti articoli 67 e 68 del D.L. 18/2020 disciplinano la sospensione, per il periodo dal 8 marzo e fino al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori nonché dei termini relativi ai versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;

Preso atto, per quanto riguarda la Tassa Rifiuti (TARI), che:

- i termini e le modalità per la validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del Servizio di Igiene urbana 2021 nonché per l'approvazione delle relative tariffe della tassa rifiuti da applicarsi per il corrente anno, anche se differiti con il D.L.22/03/2021 n. 42 al 30 giugno 2021

Rilevato che l'andamento della diffusione dell'epidemia in Italia e nel Mondo è tale per cui appare altamente probabile un nuovo intervento normativo diretto a procrastinare ulteriormente lo stato di emergenza e quindi tutte le misure restrittive in termini di circolazione delle persone e di regolare svolgimento delle attività produttive, e che pertanto risulta necessario intervenire con misure di sostegno alle attività produttive immediate ed adeguate a sospendere le scadenze degli adempimenti a carico di Contribuenti e Concessionari per un periodo che si considera coerente con un ritorno alla normalità;

Richiamato il D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” e più precisamente l'art. 6 “Agevolazioni Tari” che recita:

“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.”

Visto che il Comune di Codevilla ha ricevuto la somma di € 23.500,00 circa per le finalità di cui al D.L. 73/2021 art.6.

RITENUTO dovere parametrare il contributo ai giorni di effettiva chiusura;

Visto, al contempo, che il Comune di Codevilla ha ricevuto dazioni volontarie di privati finalizzati all'emergenza COVID.

Ritenuto con quota parte degli stessi concedere contributi alle utenze domestiche per utenti che presentano un reddito ISEE secondo soglie definite dalla Giunta Comunale;

CONSIDERATA la necessità, di provvedere alla predisposizione del ruolo TARI 2021 adottando le tariffe dell'anno 2021 in fase di emissione di un acconto, con scadenza 30 settembre 2021 e di un saldo con scadenza 30 novembre 2021 determinato con le tariffe risultanti dal PEF 2021, al fine del mantenimento degli equilibri di cassa;

VISTO il D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espresso dalla responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del precitato T.U. n. 267/2000;

Con unanime votazione favorevole;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare, a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19, l'agevolazione rapportata ai mesi di effettiva chiusura dell'intero importo, comprensivo sia della quota fissa che della quota variabile, della tariffa alle utenze non domestiche, identificate nelle categorie 3-4-5-6-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-21, purché effettivamente riconducibili ad attività imprenditoriali obbligate alla chiusura per effetto dei vari provvedimenti emanati dalle istituzioni, nel contesto delle azioni tese a contenere il contagio da Covid-19;
- 3) di dare atto che le riduzioni una-tantum che verranno erogate in forma di contributo di cui al punto precedente ammontano a presuntivi euro 23.500,00 e che a tale importo (minor gettito Tari 2021) sarà fatto fronte con i fondi di cui il Comune è risultato beneficiario per Euro 23.000,00 circa, a sostegno di famiglie ed imprese, ai sensi dell'Allegato B del Comunicato del Ministero dell'Interno n. 3 in data 22.10.2020 ("riparto contributo ex art. 112-bis del D.L. 34/2020");
- 4) di disporre che qualora singole attività, non ricomprese tra le categorie sopra citate, si sono trovate nelle medesime condizioni di chiusura obbligatoria per un periodo di almeno 60 giorni, su apposita richiesta da inoltrare al Servizio Tributi, potranno beneficiare della medesima agevolazione;

- 5) Di stabilire che analogo contributo può essere concesso alle attività produttive con chiusura facoltativa che ne fanno richiesta e che possano dimostrare il periodo di chiusura e solo in caso di residui sul fondo di € 23.500,00 circa sopra citato;
- 6) di stabilire che la presente riduzione si applica solo nel caso di riscossione ordinaria e non sarà applicata in caso di riscossione coattiva;
- 7) di stabilire, anche a rettifica precedenti determinazioni, la riscossione della TARI per l'anno 2021 in due rate come di seguito indicate:

T A R I	ACCONTO	1 rata 30/09/2021
	SALDO	2 rata 30/11/2021

- 8) di demandare al competente Servizio Tributi l'applicazione delle predette disposizioni;
- 9) Di stabilire che con utilizzo di risorse proprie inerenti dazioni volontarie di privati cittadini potranno essere concessi contributi alle famiglie per TARI ad uso domestico secondo criteri determinati dalla Giunta Comunale che dovranno avere come riferimento il reddito ISEE.

SUCCESSIVAMENTE

di dichiarare con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante la necessità e l'urgenza di provvedere all'applicazione delle norme previste.



COMUNE DI CODEVILLA

PROVINCIA DI PAVIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione dei criteri per l'agevolazione TARI 2021 legate all'emergenza Covid-19.
--

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Codevilla, lì 27/07/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to : Sinigaglia Rag. Giovanna

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Codevilla, lì 27/07/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to : Sinigaglia Rag. Giovanna

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : Dott.Dapiaggi Marco Pietro

Il Segretario Comunale
F.to : Genco Dott. Giovanni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 285 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 23/08/2021 al 07/09/2021 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Codevilla, lì 23/08/2021

Il Segretario Comunale
F.to : Genco Dott. Giovanni

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 27-lug-2021

☐ Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Codevilla, lì 23/08/2021

Il Segretario Comunale
F.to : Genco Dott. Giovanni

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Genco Dott. Giovanni